

Parere n. 98 del 09/04/2008

PREC 103-08-S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Termoli - Servizio di igiene urbana ed altri servizi complementari. S.A.: Comune di Termoli.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 6 febbraio 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale il Comune di Termoli ha richiesto di valutare la legittimità dell'esclusione disposta nei confronti del costituendo ATI CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop (mandataria) con COSP Tecno Service Soc. Coop (mandante). In particolare, secondo quanto rappresentato, detto raggruppamento ammesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnica, è stato successivamente escluso per aver inserito nella busta tecnica anche un progetto recante la valutazione dell'offerta economica. Peraltro, secondo quanto rilevato dall'amministrazione comunale i riferimenti economici sono esattamente corrispondenti alla modulistica predisposta dalla stazione appaltante da utilizzare in sede di giustificazioni dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 86, co. 5, D.Lgs. 163/06. La commissione di gara ha, pertanto, escluso, per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, il raggruppamento, il quale ha presentato diffida di essere riammesso in gara.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità il raggruppamento escluso non ha presentato memorie.

Ritenuto in diritto

Il rispetto dei generali ed inderogabili principi della *par condicio* tra i concorrenti e del regolare, trasparente ed imparziale svolgimento della gara esige che sia garantita l'assoluta segretezza delle offerte economiche fintanto che non siano state valutate l'ammissibilità dei partecipanti e le componenti tecnico-qualitative dell'offerta: tale rigoroso formalismo si giustifica con l'esigenza di evitare che, a seguito di un'indebita ed intempestiva conoscenza delle offerte economiche, possano avanzarsi contestazioni per la concreta possibilità di prendere visione del contenuto della documentazione tecnica racchiusa nei plichi.

In buona sostanza la separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dal resto della documentazione amministrativa persegue lo scopo di garantire un ordinato svolgimento della gara e di salvaguardare l'esigenza di obiettività e di imparzialità nella disamina dei requisiti di partecipazione, dei relativi documenti probatori e dei contenuti tecnici della prestazione offerta, imponendo al contempo di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche.

E' stato così statuito dalla giurisprudenza amministrativa costante (Consiglio di Stato, sez. VI - 12/12/2002 n. 6795; sez. VI - 10/7/2002 n. 3848) che costituisce violazione degli essenziali principi della "*par condicio*" e di segretezza delle offerte - nella fase di valutazione dei requisiti tecnici - l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione così introdotta, tra profilo tecnico ed economico, è di per sé idonea ad introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara. Di conseguenza il concorrente che, in contrasto con le prescrizioni del bando, inserisca nella busta destinata a contenere la documentazione amministrativa un piano finanziario ed un riepilogo da cui risulta l'offerta economica, determina una palese violazione dei principi posti a tutela della correttezza delle gare, quali la segretezza dell'offerta e dell'imparzialità.

Risulta, pertanto, evidente come l'anticipata conoscenza di uno dei componenti dell'offerta economica di un concorrente sia suscettibile di influenzare il giudizio tecnico della Commissione.

Viepiù la richiesta di riammissione alla gara, ove concessa, si risolverebbe in una palese violazione della *par condicio* nei confronti di quelle imprese concorrenti che hanno puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla *lex specialis* di gara, nonché in una violazione del principio dell'assoluta segretezza dell'offerta economica.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

che l'esclusione dalla partecipazione alla gara del costituendo raggruppamento CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop (mandataria) con COSP Tecno Service Soc. Coop è conforme alla normativa di settore in vigore.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11/04/2008